

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

LXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE		PAG.	PAG.
Congedi :			
PRESIDENTE		817	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
BUCCIARELLI DUCCI, TOGNONI ed altri: Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere. (<i>Modificata dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (349-365-B).		817	
PRESIDENTE	817, 819, 820, 821, 822		
COLOMBO VITTORINO, <i>Relatore</i>	818, 820, 821, 822		
TOGNONI	819, 820		
GITTI	819		
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	819, 821, 822		
BETTOLI	821		
VIDALI ed altri: Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la guerra 1915-18 da cittadini delle province della Venezia Giulia e Trentino. (316);			
RIZ ed altri: Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale. (2223)		822	
PRESIDENTE	822, 823, 824		
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i>	823		
DE MARZI FERNANDO	823		
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	823, 824		
BETTOLI	824		
Proposta di legge (Rinvio):			
BOLOGNA ed altri: Regularizzazione della posizione amministrativa dei profughi giuliani per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945. (1297)			824
PRESIDENTE			824
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore</i>			824
Votazione segreta:			
PRESIDENTE			824
<hr/>			
La seduta comincia alle 10.			
GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.			
(<i>E approvato</i>).			
Congedi.			
PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Rapelli, Repossi e Sabatini.			
Seguito della discussione della proposta di legge Bucciarelli Ducci, Tognoni ed altri: Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere. (349-365/B).			
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci, Berloff, Sabatini, Tognoni, Bardini, Faletra, Caponi, Rossi Maria Maddalena, Rossi Paolo Mario, Brighenti, Beccastrini, Laconi, Pirastu, Sulotto, Angelini Giuseppe, Guidi, Diaz Laura: « Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere ».			

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Il provvedimento in esame riguarda il lavoro degli operai nelle miniere e anche se nella relazione si mette particolarmente in risalto il disagio di coloro che lavorano nel fondo della miniera, nella discussione che ne è seguita si è cercato di allargare il concetto di disagio per tutti coloro che nella miniera sono impiegati e quindi, sotto un certo particolare aspetto, esposti ad ogni sorta di pericolo sia che lavorino in superficie sia in profondità.

Il testo da noi preparato considera la riduzione dell'orario di lavoro per tutti i dipendenti dalle miniere, senza eccezioni, fatta esclusione però per i lavoratori delle cave, delle torbiere e ciò in relazione a quanto già si verifica negli altri Paesi della C.E.C.A.

C'è stata una certa difficoltà e perplessità nel definire il concetto di lavoratore della miniera particolarmente fra l'onorevole Tognoni — che limitava il concetto ai lavoratori in generale addetti alla estrazione del materiale ed alla prima fase del trattamento lasciando al di fuori i lavoratori addetti all'arricchimento del minerale cioè macinazione, fluttuazione eccetera — ed il sottoscritto che considerava questa categoria aggregabile al settore chimico.

In sostanza la tesi da noi sostenuta era quella di assicurare la riduzione dell'orario di lavoro a tutti coloro che partecipano al processo di estrazione, fatta eccezione per coloro i quali sono addetti alle successive fasi di lavorazione del minerale.

L'altro ramo del Parlamento, per altro, pur prendendo in considerazione la tesi da noi suggerita ha voluto introdurre due grosse limitazioni. La prima è quella relativa alla esclusione di tutti gli addetti alla estrazione dei minerali nuovi, in quanto ha preso come base il dispositivo della legge del 1927 che prevede l'esclusione per i lavoratori delle cave e delle torbiere e qui credo vi sia errore perché facendo riferimento a quella legge non sono tenuti presenti i lavoratori di quelle miniere che nella legge stessa non sono contemplati; la seconda è quella della esclusione dei lavoratori che lavorano all'esterno della miniera in quanto non ha ravvisato per essi quei pericoli e quei disagi ai quali sono invece esposti i lavoratori del sottosuolo.

Se esaminiamo i due limiti del Senato, dirò che il primo limite fissato può essere superato non facendo specifico riferimento alla legge n. 1443 del 1927 che è, evidentemente, restrittiva, formandosi a una situazione economica anteriore al 1927. Questo provvedimento, invece, si rivolge a tutti i lavoratori

delle miniere senza riferirsi a norme restrittive come quelle previste nel decreto-legge che ho già citato. Tuttavia, i limiti posti dal Senato sono giustificati dal fatto che la dizione della Camera pone tutti i lavoratori delle miniere sullo stesso piano, includendo, cioè, anche gli impiegati amministrativi e delle sedi centrali che risiedono e svolgono il loro lavoro, normalmente, in sedi lontane dalle miniere stesse.

Ecco perché il Senato ha voluto introdurre le parole « sono esclusi dalla riduzione dell'orario gli impiegati amministrativi ».

È nostra opinione che si debba precisare, nella legge, che si tratti di lavoratori delle miniere, di petrolio, di materiali lapidei, di cave e torbare. Toglieremmo in questo modo ogni preoccupazione da parte dei senatori e forse specificherebbero meglio quale è l'ambito nel quale la nostra legge deve funzionare. In questo modo salveremmo anche tutti i lavoratori che pensavamo di tutelare con il provvedimento.

Difficoltà forse superiori presenta invece la limitazione posta dal Senato per quanto concerne i lavoratori che svolgono attività nel sottosuolo. La modifica apportata dal Senato dice, infatti, che il beneficio dell'orario di lavoro ridotto è limitato a tutti i lavoratori che lavorano nel sottosuolo o che lavorano prevalentemente nel sottosuolo delle miniere.

Qui, a mio avviso, si potrebbe cambiare la dizione voluta dal Senato riducendola alle sole parole: « che lavorano prevalentemente nel sottosuolo ». Questa modifica eliminerebbe quella eccessiva limitazione che il Senato ha voluto apportare. Altra dizione soddisfacente, dal nostro punto di vista, sarebbe questa: « che partecipano al processo di estrazione ». Con questa dizione, generica, verrebbero inclusi tutti i lavoratori che partecipano al processo di estrazione non limitando quindi il beneficio soltanto ai minatori che, come vuole il Senato, lavorano nel sottosuolo. D'altra parte era nostro intendimento nel promuovere la legge di favorire i lavoratori che operano nell'ambito della miniera. Questa formula inoltre potrebbe forse conciliare le esigenze nostre con quelle del Senato; esigenze nostre che cercavano di escludere solo coloro che non avevano nessun contatto con le miniere, esigenza del Senato che intende limitare i benefici a tutti coloro che lavorano nel sottosuolo.

In sostanza noi intendiamo estendere questa riduzione anche a quei lavoratori che non lavorano sempre nel sottosuolo ma che vi lavorano prevalentemente.

Non so se la formula da me suggerita potrà incontrare il parere favorevole degli onorevoli colleghi della Commissione Lavoro della Camera e del Senato. Un tentativo conciliativo, per altro, potrebbe essere fatto da noi in modo da facilitare l'iter legislativo sia qui sia presso l'altro ramo del Parlamento nella speranza che il provvedimento in esame venga al più presto approvato.

A mio avviso, all'articolo 1, dovremmo subito stabilire cosa intendiamo per miniera e quali sono i materiali che procurano nocività sia che essi giacciono sul fondo della miniera o che siano in superficie. Proporrei pertanto — è una idea che lanciao — di usare una dizione del genere: « ...per tutti i lavoratori del sottosuolo delle miniere e per quelli che partecipano al lavoro di estrazione del materiale » e di includere nel beneficio i lavoratori anche delle cave e torbiere. Ripeto, ignoro se la formula da me suggerita sia sufficientemente chiara ed esplicativa ma in ogni caso deve essere stabilito che del beneficio della riduzione dell'orario di lavoro non debbono essere assolutamente a godere gli impiegati, che, magari, lavorano a 1.200 chilometri di distanza dalla miniera !

Per quanto si riferisce agli altri articoli del provvedimento in esame ritengo che forse da parte del Governo verrà presentata un'altra dizione per chiarire meglio il concetto racchiuso all'articolo 3, che per altro, nel merito, dovrebbe lasciare le cose come attualmente sono.

TOGNONI. Ho l'impressione che stiamo ancora discutendo su di un piano puramente aleatorio se ho ben interpretato quanto detto dal Relatore, onorevole Colombo Vittorino, il quale, rivolgendosi a noi per sapere se siamo disposti ad accettare una formula che egli suggerisce, contemporaneamente, per quanto concerne le prospettive della discussione al Senato, si limita ad esprimere una speranza. Se non abbiamo l'assoluta certezza che le modifiche che noi suggeriamo saranno integralmente accolte dall'altro ramo del Parlamento, allora tanto vale restare fermi sul testo precedentemente presentato e lasciare alla Commissione Lavoro del Senato ogni responsabilità.

Se ben ricordo, prima delle vacanze estive, venne dato incarico al Relatore onorevole Colombo Vittorino e ad un rappresentante del Governo, di prendere contatto con i membri della Commissione Lavoro del Senato per evitare che si procedesse su due strade che non avevano possibilità di congiungersi. Purtroppo stamane il relatore onorevole Colombo Vit-

torino è venuto a dirci che propone appunto una certa dizione « per avvicinarci alla posizione assunta dai senatori e spero che la Commissione Lavoro dell'altro ramo del Parlamento approvi la proposta di legge ». E, allora, siamo al punto di partenza !

Questo, ovviamente, è un fatto che ci preoccupa poiché le limitazioni che ci vengono imposte sono limitazioni di una certa gravità e se, dopo tutto, ci trovassimo di fronte ad un nuovo irrigidimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, è chiaro che sarebbe allora preferibile ritornare al testo approvato in prima lettura e quindi lasciare ad altri la responsabilità di giudicare. E su ciò né il Governo né il Relatore possono fornirci assicurazioni formali.

PRESIDENTE. Trovo che la proposta avanzata dall'onorevole Relatore, Colombo Vittorino, non modifichi i termini del problema, poiché è evidente che se ci rifugiamo sulla dizione attuale del Senato vi sarà un irrigidimento da parte nostra il che porterà ad analoga presa di posizione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Qui, invece, necessita trovare un compromesso, una soluzione che possa risolvere le opposte esigenze.

GITTI. Mi pare che da un approfondito esame risulti che dei tre o quattro punti che sono stati modificati dai senatori, effettivamente ne resta uno solo in discussione. Su questo punto il discorso è evidentemente di carattere interpretativo e in un certo senso decisivo ai fini della interpretazione della legge. Quello che propongono ora i senatori, cioè di inserire la parola « direttamente », pone sempre un limite circa i lavoratori che vengono a beneficiare di questo provvedimento. Sarei quindi del parere — e in questo concordo con l'onorevole Presidente — di includere la parte sulla quale siamo riusciti a concordare, togliendo il « direttamente » e varando il provvedimento e ponendo fine così a ogni discussione perché la legge è molto attesa dagli interessati.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, desidero chiarire una situazione: il Governo viene qui, esprime un parere e dopo lunga discussione si arriva a determinate conclusioni che il Governo, pur nelle sue riserve, accetta. Però, cosa avviene? Che le riserve espresse qui, vengono registrate nel processo verbale, vengono analizzate dai senatori e i senatori stessi qualche volta decidono tenendo conto delle riserve o dei dubbi espressi in questa sede dal rappresentante del Governo. Pertanto voglio riaffermare qui

quello che ho detto l'altra volta — ed è registrato a verbale — cioè di accettare le conclusioni del relatore. Quanto al problema cui ho precedentemente accennato, credo che questa dovrebbe essere l'ultima istanza di discussione della legge per cui dichiaro liberamente di accettare quelle che sono le conclusioni del relatore, cioè che qui si dichiara di escludere le cave e le torbiere per eliminare difficoltà. Quanto alla proposta di inserire le parole: « o che partecipano strettamente, o direttamente », mi pare che questa precisazione sia essenziale e accetto anche questa proposta del relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il rappresentante del Governo ha dato il suo consenso all'approvazione della legge.

TOGNONI. Ho qualche obiezione da fare, specialmente per quanto riguarda le parole: « comunque determinate ». Ritengo che la questione sia di fondamentale importanza perché quando ci si riferisce alle miniere viene ad affermarsi che il provvedimento non si applica anche alle miniere a cielo aperto. Questo significa che le miniere, per esempio, del Valdarno vengono escluse senza contare la possibilità di una miniera che domani può diventare miniera a cielo aperto. Vi è stata tutta una discussione, come sapete in sede di Ente nazionale per l'energia elettrica, per assimilare queste miniere all'Ente stesso, ma ciò non è stato possibile. È veramente strano che gli operai addetti alla lignite quando debbono beneficiare di agevolazioni non vengono assimilati al settore elettrico, mentre per tutto il resto sono considerati nell'ambito di questo settore.

È una questione, questa, che ritengo fosse stata superata nel momento in cui è stata suggerita l'idea di usare la dizione « miniere comunque denominate » e pertanto, se si ritiene che essa non provocherà eccezioni da parte della Commissione Lavoro del Senato, la si adotti, in quanto, oltre tutto, mi sembra molto aderente alla realtà.

Inoltre, suggerirei di non usare le parole « o che lavorano prevalentemente nel sottosuolo delle miniere » in quanto, nel campo di applicazione della legge, potrebbe prestare il fianco a numerose interpretazioni; il che complicherebbe ulteriormente le cose.

Cosa significa, poi, « che partecipano al processo di estrazione »? Quando si discusse quel punto l'onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa, che aveva dinanzi un testo scolastico di chimica, rilevò che il « processo di estrazione » riguarda non soltanto il processo di estrazione vero e proprio ma anche la fase di prima la-

vorazione del minerale. È questa una realtà che occorre tener presente, e che ad essa la Commissione Lavoro del Senato deve dare il suo giusto valore. Non vorrei, infatti, che i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento leggessero anche loro quel tale testo al quale ha fatto riferimento l'onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa e venissero a proporci domani una nuova modifica. E allora occorre intenderci sul significato di quella parola e specificare, ad esempio, che per processo di estrazione si intende tutto il lavoro che ad esso è collegato. Solo così reputo che gli onorevoli commissari non avranno compiuto un notevole balzo... indietro! Lasciamo, poi, agli organizzatori sindacali ed ai datori di lavoro il compito della interpretazione delle norme. D'altro canto, quando diciamo già « o che partecipano al processo di lavorazione » lasciamo già uno spiraglio aperto.

Con le osservazioni fatte dinanzi, con la richiesta, sulla quale insisto, perché si torni ad usare la dizione « miniere, comunque denominate », affinché infatti non siano esclusi i lavoratori delle miniere a cielo aperto, anche se *oborto collo*, accetto le proposte dell'onorevole Colombo Vittorino, Relatore, nella speranza che il rappresentante del Governo difenda presso l'altro ramo del Parlamento il testo da noi suggerito, soprattutto in considerazione del fatto che tra breve tempo i lavoratori dell'industria estrattiva si apprestano a rinnovare il loro contratto di lavoro: tolto di campo l'orario di lavoro, i lavori per il rinnovo del contratto risulteranno certamente accelerati.

COLOMBO VITTORINO, Relatore. Non sono d'accordo con l'onorevole Tognoni quando egli afferma che da parte della nostra Commissione è stato compiuto un « notevole balzo... indietro », in quanto siamo ritornati sul concetto di miniera che il Senato aveva cercato di restringere riferendosi alla legge del 1927, che porta la specificazione delle miniere con esclusione di quelle sviluppatesi per incremento tecnologico in questi ultimi venti anni. Con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento stabiliremo anche il concetto « prevalentemente del sottosuolo » e nel contempo, usando la dizione « che partecipano al processo di estrazione del minerale » non escludiamo i lavoratori delle miniere a cielo aperto. Per tutte le altre miniere non comprese è evidente che si dovranno applicare altre norme.

TOGNONI. E torniamo al punto di partenza! I minatori delle miniere a cielo aperto rimarranno esclusi.

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1962

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Ma no! Sono compresi qualora rientrino in quelle particolari norme che abbiamo stabilito. Lo spartiacque si ferma a quei lavoratori che partecipano dal ritrovamento del minerale fino alla prima fase di sbazzatura del minerale stesso, con esclusione, pertanto, degli altri lavoratori, di quelli cioè che non sono addetti al processo di estrazione ma di arricchimento del minerale, perché questa fase successiva ha più attinenza con una operazione di natura chimico-fisica che minerale. Prego pertanto l'onorevole Tognoni di rinunciare all'emendamento suggerito attraverso la dizione « miniere comunque denominate », che verrebbe sostituita con l'altra « che partecipano al processo di estrazione del minerale ». D'altro canto ritengo opportuno aggiungere dopo la parola « ammontare » la parola « globale » per intendere che la retribuzione deve essere intesa nel suo complesso e non soltanto limitatamente al salario vero e proprio.

TOGNONI. Aderisco alla proposta dell'onorevole Relatore e dichiaro di ritirare la mia proposta di emendamento.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Resta, allora, da risolvere soltanto la questione del « direttamente » che alcuni colleghi suggeriscono di inserire ed altri di non prendere in esame.

PRESIDENTE. Riepilogando, dunque, la formulazione dell'articolo 1 del provvedimento in esame potrebbe essere la seguente:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di petrolio, metano, materiali lapidei nonché quelli delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

Restano in vigore le condizioni più favorevoli stabilite da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.

BETTOLI. Veramente ho delle obiezioni da fare. Premetto che sono dell'avviso di dover tornare al testo precedente, perché la nuova formulazione esclude completamente per esempio le miniere nelle quali si estrae il marmo e le cave in genere. Esclude inoltre i lavoratori adibiti al processo industriale successivo.

Anche se sono a conoscenza che la discussione su questo punto è terminata, e che l'orientamento della Commissione è già ben definito, come mi suggerisce l'onorevole Presidente, debbo fare queste mie riserve circa le modifiche apportate alla legge.

Debbo inoltre precisare che il nuovo testo recando norme innovative nei confronti dei lavoratori del sottosuolo, peggiora, nel rapporto che si viene quindi a stabilire, la situazione degli altri lavoratori. È un peggioramento notevole sul piano interpretativo che non si può accettare. Questa osservazione ho voluto fare prima che la legge venga approvata.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 1. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere per tutti i lavoratori delle miniere, comunque denominate, escluse quelle di metano, petrolio e materiali lapidei, fermo restando l'ammontare della retribuzione, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

« A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo o che lavorano prevalentemente nel sottosuolo delle miniere, di cui all'articolo 2 lettere a) e b) del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, escluse quelle di metano, petrolio e materiali lapidei, fermo restando l'ammontare della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

Restano in vigore le condizioni più favorevoli stabilite da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali ».

L'onorevole Vittorino Colombo ha presentato un nuovo testo dell'articolo 1 che pongo in votazione:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale,

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1962

esclusi i lavoratori delle miniere di metano, di petrolio e materiali lapidei, nonché delle cave e delle torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo. Restano in vigore le condizioni più favorevoli stabilite da contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sull'orario di lavoro settimanale normalmente in atto presso le singole imprese dovrà essere apportata, fermo restando l'ammontare della retribuzione, una riduzione pari a tre ore fino a concorrenza delle 40 ore settimanali di lavoro effettivo ».

Il Senato lo ha approvato nello stesso testo aggiungendo soltanto la parola « settimanale » dopo la parola « retribuzione ».

COLOMBO VITTORINO. *Relatore.* In coerenza con quanto approvato all'articolo 1 si dovrebbe specificare che la retribuzione va intesa nella sua interezza: bisognerebbe pertanto aggiungere dopo la parola « ammontare » la parola « globale ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono d'accordo con il relatore.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sull'orario di lavoro settimanale in atto presso le singole imprese dovrà essere apportata, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, una riduzione pari a tre ore fino a concorrenza delle 40 ore settimanali di lavoro effettivo.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« Le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato ».

La X Commissione (Lavoro e previdenza sociale) del Senato ha introdotto il seguente secondo comma:

« In caso di mancato accordo le modalità di attuazione della presente legge saranno di-

sposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con un suo decreto, sentite le organizzazioni sindacali di cui sopra ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ritengo sia più opportuna la seguente formulazione del secondo comma:

« In caso di mancato accordo le modalità di attuazione della presente legge saranno disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente comma ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento che abbiamo ora approvato:

« Le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato.

In caso di mancato accordo le modalità di attuazione della presente legge saranno disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali di cui al primo comma del presente articolo ».

(È approvato).

La presente proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Vidali ed altri: Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la guerra 1915-1918 dai cittadini delle province della Venezia Giulia e Trentino. (316); e Riz ed altri: Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale. (2223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Vidali, Beltrame, Marchesi, Franco Raffaele: « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare ob-

bligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la guerra 1915-18 dai cittadini delle province della Venezia Giulia e Tridentina», e di iniziativa dei deputati Riz, Ebner e Mitterdorfer: «Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale».

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la discussione di questa legge fu sospesa al fine di svolgere le opportune indagini, onde precisare il periodo di servizio militare prestato da questi cittadini ora italiani nell'esercito dell'impero austro-ungarico. Il Relatore ritiene che il periodo suddetto può essere fissato, come per gli altri lavoratori, dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920. Per quanto concerne la copertura, prendendo in considerazione quel numero previsto di dieci mila unità, l'ammontare dell'onere dovrebbe essere all'incirca di 250 milioni. Però mi si è fatto presente che tale numero è sensibilmente diminuito per il fatto che questi cittadini appartengono a un esercito che si è sciolto effettivamente il 4 novembre 1918. In altri termini in base a questi eventuali nuovi elementi l'ammontare dell'onere sarebbe di circa 165 milioni.

Per queste considerazioni il parere del Relatore è favorevole all'approvazione di questo provvedimento. Ritengo inoltre che debba essere preso come testo base di discussione quello proposto dall'onorevole Riz e altri.

DE MARZI FERNANDO. Debbo premettere che sono favorevole a questo provvedimento ma vorrei sottolineare la necessità che il periodo base, ai fini della pensione, per questi cittadini che hanno prestato servizio nell'esercito austro-ungarico, sia eguale a quel periodo base preso in considerazione per i cittadini che hanno combattuto la guerra 1915-18 in Italia.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi dichiaro favorevole a questo provvedimento e desidero precisare che questa è una parificazione agli stessi diritti acquisiti dai combattenti italiani della prima guerra mondiale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Come proposto dal relatore prendiamo come base di esame il testo n. 223 proposto dall'onorevole Riz perché è più ampio nella definizione dei territori, in quanto il testo dell'onorevole Vidali è limitativo alle zone della Venezia Giulia e Tridentina.

Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito, con l'intesa che il provvedimento prenderà ambedue i numeri delle proposte di legge.

(Così rimane stabilito).

L'articolo 1 recita:

« I benefici previsti dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei territori già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico per il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate austriache, durante la guerra 1914-18 ».

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Propongo di sostituire all'ultimo rigo dell'articolo le parole « durante la guerra 1914-18 » con le seguenti: « dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 e documentato secondo le norme vigenti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 sino alle parole « forze armate austriache ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti che abbiamo ora approvato:

« I benefici previsti dall'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono estesi agli assicurati e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei territori già facenti parte dell'ex impero austro-ungarico per il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate austriache dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920 e documentato secondo le norme vigenti ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'onere derivante dalla presente legge sarà a carico del Fondo adeguamento pensioni costituito con legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* ».

BETTOLI. Poiché abbiamo approvato qualche settimana fa il disegno di legge sulle pensioni, in forza del quale l'Istituto della Previdenza sociale deve procedere ad una revisione di tutte le pensioni in corso, perché non potremmo dare al presente provvedimento la decorrenza di quel provvedimento?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Personalmente ritengo che non dovrebbero sorgere complicazioni di alcun genere e pertanto sono favorevole alla adozione dei termini contenuti nella proposta Riz.

BETTOLI. La mia voleva essere una semplice affermazione di principio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

La presente proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bologna ed altri: Regularizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945. (1297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bologna ed altri: « Regularizzazione della posizione assicurativa dei profughi giuliani per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945 ». (1297).

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Parte del periodo di tempo, che è preso in considerazione della proposta di legge in esame, è stato coperto da un recente accordo italo-jugoslavo, cioè quello del 18 dicembre 1954, al quale è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 1955, n. 210. Per meglio approfondire l'esame del provvedimento prego rinviarne la discussione ad una delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

BUCCIARELLI DUCCI, TOGNONI ed altri: Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato) (349-365 B):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

VIDALI ed altri e RIZ ed altri: Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ugarico dal 25 maggio 1915 al 1° luglio 1920. (316-2223).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Brodolini, Bucalossi, Buttè, Chiarolanza, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, De Marzi Fernando, Ferrarotti, Fogliazza, Franco Raffaele, Gotelli Angela, Gitti, Isgrò, Maglietta, Magnani, Mazzoni, Negroni, Nucci, Pucci Ernesto, Quintieri, Romano Bartolomeo, Russo Spena, Santi, Scalia Vito, Scarpa, Storti Bruno, Venegoni, Zanibelli.

Sono in congedo

Rapelli, Repossi e Sabatini.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI